

**Contributo nell'ambito dell'esame decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**  
**(Sostegni-ter)**

Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio)  
Senato della Repubblica

11 febbraio 2022

---

**Assopetroli-Assoenergia: chi siamo**

---

Assopetroli-Assoenergia è l'associazione, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia, che dal 1949 rappresenta circa mille imprese italiane attive nei comparti del commercio di carburanti e dei servizi per l'efficienza energetica. Con particolare riferimento al commercio di carburanti, le nostre aziende sono presenti sia sul canale "rete", sia su quello "extrarete", che ricomprende le forniture fuori dai punti vendita stradali, destinate tra l'altro al riscaldamento domestico, all'agricoltura, alla marina e all'aviazione.

---

**Le criticità delle nuove disposizioni in materia di cessione del credito**

---

Le modifiche relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta generati dagli incentivi fiscali ed economici per l'efficientamento energetico e la ristrutturazione degli immobili, introdotte dall'articolo 28 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (c.d. DL "Sostegni-ter"), hanno generato una immediata stasi del mercato, limitando significativamente le possibilità di intervento dei vari attori coinvolti.

Una prima criticità riguarda le tempistiche. Le imprese del comparto necessitano di un quadro normativo stabile e di tempi che consentano una corretta pianificazione finanziaria e un'agile gestione delle attività. Si evidenzia infatti come la stabilità finanziaria delle imprese sia già da mesi sotto stress per effetto del caro delle materie energetiche. Tali difficoltà si sommano inoltre a quelle relative all'approvvigionamento di materiali e di forza lavoro qualificata, nonché alle restrizioni e ai ritardi causati dalla pandemia.

Peraltro, le limitazioni alla cessione del credito introdotte dal DL Sostegni-ter hanno già portato gli istituti di credito ad esaurire il proprio *plafond* e a non accettare ulteriori crediti. Dirette conseguenze del restringimento della platea dei soggetti ai quali potranno essere ceduti i crediti saranno inevitabilmente l'aumento degli oneri finanziari e una diffusa crisi di liquidità, che colpirà soprattutto le PMI del comparto, pregiudicando così il raggiungimento degli obiettivi attesi e con impatti fortemente negativi anche materia di gettito IVA, IRES e IRPEF.

Pur condividendo a pieno l'opportunità di prevedere misure di contrasto all'uso distorto degli incentivi in questione, la scrivente Associazione ribadisce la necessità di apportare alcuni urgenti e mirati correttivi, senza attendere il termine dei sessanta giorni per l'iter di conversione in legge del decreto. Protrarre per due mesi l'attuale situazione di *impasse* rischierebbe infatti di pregiudicare seriamente l'utilizzo di strumenti cruciali per la transizione ecologica.

**Proposte di intervento:**

In primis, quindi, occorre **subito riabilitare alle cessioni multiple le banche e i soggetti autorizzati e vigilati** di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario.

Inoltre occorre **discernere le società prive di storicità nel settore, riconvertite o costituite ad hoc per perseguire intenti frodativi, dai soggetti affidabili**, i quali devono poter continuare ad usufruire dello strumento della cessione dei crediti. Si propone a tal fine l'introduzione di alcuni **requisiti soggettivi**, la cui verifica potrebbe essere agevolmente condotta dall'Agenzia delle Entrate attraverso il portale preposto alla cessione dei crediti:

- Status diverso da quello di persona fisica;
- Registrazione presso le CCIAA da almeno 5 anni e presenza in organico di un numero congruo di dipendenti;
- Possesso di un codice ATECO compatibile con almeno uno degli interventi realizzati;
- Possesso di certificazione ISO 9000.

Si potrebbe altresì prevedere che **l'importo dei crediti oggetto di cessione non possa superare di quattro volte il valore dei ricavi desunti dall'ultimo bilancio depositato**.

**Un sostegno dimenticato: estensione dell'IVA al 5% sui Contratti Servizio Energia**

Il Contratto Servizio Energia, disciplinato dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), è uno degli strumenti che garantiscono un uso razionale ed efficiente dell'energia, oltre ad assicurare il controllo delle emissioni inquinanti, grazie a manutenzioni e ammodernamenti costanti degli impianti termici. Si tratta infatti di un EPC ("Energy Performance Contract"), nell'ambito del quale gli investimenti realizzati (lavori, forniture o servizi) sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

Il Contratto Servizio Energia si articola in due componenti economiche: una riguarda i servizi di conduzione e manutenzione e ad altre prestazioni tecniche, mentre l'altra concerne la fornitura di energia termica.

Uno dei tratti peculiari di questa tipologia contrattuale è infatti la cessione al cliente finale di energia termica, in luogo della fornitura diretta di combustibile. Nell'ambito del Contratto Servizio Energia è

quindi il fornitore ad acquistare i combustibili al fine di impiegarli nella generazione di calore, che viene venduto all'utenza finale.

Al fine di mitigare gli effetti del caro energia, il Governo ha previsto, per la prima volta con il D.L. n.130/2021 (c.d. DL Bollette, convertito in L. n. 171/2021), con riferimento al quarto trimestre 2021, la riduzione al 5% dell'aliquota IVA sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali.

La disposizione in questione è stata però formulata in modo incompleto, in quanto non esplicita che l'aliquota IVA del 5% si possa applicare anche al calore – quando esso sia generato con gas naturale – ceduto ad un'utenza finale in esecuzione di un Contratto Servizio Energia.

Questo errore di fondo non è stato rettificato neppure dalla Legge di Bilancio 2022 (L. n.234/2021), con la quale la suddetta misura è stata prorogata per il primo trimestre 2022.

La richiamata carenza della norma deve però essere sanata, perché determina di fatto una disparità di trattamento tra coloro che acquistano direttamente il gas naturale, i quali beneficiano di un'aliquota IVA ridotta al 5%, e i soggetti ancor più virtuosi in termini di efficienza energetica, come coloro che hanno sottoscritto un Contratto Servizio Energia, che si trovano a dover acquistare energia termica prodotta con il medesimo gas, ma assoggettata ad un'IVA del 22%.

A ricorrere al Contratto Servizio Energia, peraltro, non sono solo i condomini, ma anche e soprattutto le case popolari e le pubbliche amministrazioni. Al termine della stagione termica, ovvero quando saranno calcolati i conguagli, questi soggetti subiranno una vera e propria stangata, che porterà a rimostranze e a mancati pagamenti, con inevitabili ripercussioni sulle imprese fornitrici del Servizio Energia. Nei giorni scorsi una richiesta urgente di intervento è arrivata al Governo anche da parte di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che ha preannunciato il rischio che il caro energia – in assenza di un adeguato sostegno – possa compromettere l'erogazione dei servizi pubblici in tanti comuni italiani.

Specificare che l'aliquota IVA al 5% sia da intendersi estesa anche ai Contratti Servizio Energia è dunque necessario ed urgente, trattandosi peraltro di un mero chiarimento interpretativo, che non comporterebbe alcun maggiore onere a carico della finanza pubblica. Dalla relazione tecnica redatta dal MEF in accompagnamento al citato D.L. Bollette, infatti, si evince che le coperture economiche previste erano già state basate sugli effetti complessivi del mancato gettito di tutti gli usi civili del gas naturale.

Nello specifico, la suddetta relazione tecnica fa riferimento alle “somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali”, a prescindere dalle modalità o dalle forme contrattuali di somministrazione dello stesso. Ai fini della stima del mancato gettito, la relazione fa riferimento ai dati di consumo delle famiglie (fonte Istat) del 2019, aggiornati al 2021 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Tale stima è poi maggiorata del 5% per tenere conto di tutti gli usi civili, oltre ai consumi delle famiglie. Pertanto, la stima degli effetti del mancato gettito complessivi di tutti gli usi

civili (quantificata in 574,7 milioni di euro), contempla già evidentemente anche il gas naturale impiegato per la produzione di calore erogato nell'ambito dei Contratti Servizio Energia

**Proposte di intervento:**

Si ravvede pertanto la necessità di un chiarimento normativo urgente, finalizzato a rendere esplicita l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% anche alle forniture di energia termica erogate nell'ambito di un Contratto Servizio Energia.

L'Associazione rimane a piena disposizione per fornire ulteriori informazioni in merito e ringrazia per la sollecita attenzione.

Con osservanza,

Il Segretario Generale  
*Sebastiano Gallitelli*

